COLLA QUALE IL GOVERNO DEL RE E' AUTORIZZATO A DARE PIENA ED INTIERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CONCHIUSO TRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO DEL GIAPPONE

Art. 11 (Convenzione)

Il Governo giapponese fara' stabilire i fari, i fuochi, i gavitelli o altri segnali che saranno necessari per rendere sicuro l'approdo ne' porti aperti del suo paese.

Fatto a Yeddo l'anno di grazia mille ottocento sessantasei, corrispondente al sedicesimo giorno, settimo mese del secondo anno di Ke-ô (detto del Tigre).

(L. S.) V. Arminjon. (L. S.) Chibata Kiougano Kami. (L. S.) Asaïna Kaino Kami. (L. S.) Okigomi Tchouzaiemon.

Versione in vigore dal 16 giugno 1868, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, conchiuso tra il Regno d'Italia e l'Impero del Giappone
Estremi	Legge 24 maggio 1868, n. 4395
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1868

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-il-governo-del-re-e-autorizzato-a-dare-piena-ed-intiera-1868/convenzione-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it